

Obbligatorietà dell'uso del timbro

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;

Visto il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che approva il Regolamento per la professione di Geometra;

Vista la legge 25 aprile 1938 n. 897, sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo;

Vista la legge 24 ottobre 1955 n. 990, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

DELIBERA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

Art. 1 - Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra a richiesta di privati, Enti ed Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con la apposizione di un timbro attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alle Leggi in premessa, per l'esercizio della professione di Geometra.

Art. 2 - Il timbro recherà il nome e cognome del professionista, il numero di iscrizione all'Albo .

Art. 3 - Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che abbia i requisiti per l'esercizio della libera professione.

Gli aventi diritto all'uso del timbro professionale dovranno farne richiesta scritta al Collegio, versando anticipatamente il costo dello stesso.

Il Geometra all'atto del ritiro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito Registro.

Art. 4 - Qualora il professionista rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda trasferimento ad altro Collegio, sia sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento o della comunicazione del provvedimento adottato ad iniziativa del Collegio, restituire il timbro.

Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato dal Segretario del Consiglio, che ne farà annotazione sull'apposito Registro.

Il caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta dietro pagamento, rilascerà un duplicato.

Art. 5 - Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati, ed a tutti gli iscritti all'Albo. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della

professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

Art. 6 – E' fatto divieto ai Geometri di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione e di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Collegio.

L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma dell'art. 3 è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli art. 11 – 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

Art. 7 - L'Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici, comunque predisposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione.

Gli elaborati mancanti del timbro professionale, dovranno essere restituiti al firmatario.

Art. 8 – Le presenti norme entrano in vigore col 1° luglio 1959.